



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BAR, DEL CAMPO BOCCE E DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI FARA NOVARESE

L'Unione Novarese 2000, in persona del Responsabile di Servizio competente, concede a, rappresentata legalmente da, nato a il residente in (C.F./P.I.), la gestione del bar, del campo bocce e del campo polivalente ubicati nel centro sportivo sito a Fara Novarese in via Garibaldi 13, costituito da:

- A. parco giochi attrezzato;
 - B. locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con annesso portico e locali di servizio;
 - C. vialetti e aiuole;
 - D. un campo polivalente in materiale sintetico con illuminazione;
 - E. campo pattinaggio adiacente campo bocce con illuminazione;
 - F. campo da bocce con illuminazione;
 - G. servizi igienici all'entrata;
 - H. locale quadro elettrico, condiviso con il gestore dei campi da calcio;
 - I. aree verdi interne al complesso, viali e aiuole, escluso il campo sportivo principale e quello secondario.
- A seguito della procedura approvata di selezione del contraente conclusa con Determinazione n. A/..., del .../.../2015, il corrispettivo da versare all'Unione Novarese 2000 è determinato in € ...,00 (Euro/00) annui.

Per ogni annualità, il 50% di tale corrispettivo dovrà essere versato entro il 28 Febbraio ed il 50% entro il 31 Agosto; pertanto, tenuto conto che la presente convenzione decorre dal 01/02/2016, la prima scadenza di pagamento è stabilita il 28/02/2016.

Le condizioni contrattuali sono riportate nei seguenti articoli.

ART. 1

Il gestore deve provvedere a:

- a) pulizia del campo polivalente in modo che sul manto sintetico del terreno di gioco non restino residui di sabbia o terra che possano danneggiarlo e spazzamento di eventuali rifiuti lungo il perimetro del campo; rimozione della rete dal campo di gioco nei periodi di inattività;
- b) pulizia del campo di pattinaggio;
- c) pulizia del campo da bocce;
- d) innaffiamento, concimazione, taglio erba prato, area giochi bimbi, aiuole, zone perimetrali dei vari campi;
- e) diserbo strada di collegamento con via Gallarini, diserbo dei vialetti in autobloccanti;
- f) pulizia servizi igienici pubblici annessi all'impianto sportivo;
- g) svuotamento quotidiano di tutti i cestini portarifiuti.

Il taglio dell'erba nell'area di pertinenza, dovrà essere effettuato secondo le necessità ed almeno ogni quindici giorni. Lo sfalcio erboso dovrà essere immediatamente rimosso e depositato nell'apposito contenitore presso la stazione ecologica comunale di raccolta.

Le spese per la concimazione sono a carico del gestore.

Sarà compito del gestore coordinare l'utilizzo del campo polivalente in cemento tra gli utilizzatori delle varie specialità sportive consentite (pattinaggio, pallacanestro, pallavolo).

Il gestore ha l'obbligo di vigilare sul corretto uso dell'intero impianto sportivo ricreativo; tutti i danni che le strutture dovessero riportare a causa di negligenza, imprudenza o imperizia del gestore o degli utenti sono a carico del gestore stesso.

Deve inoltre provvedere alle opere di manutenzione ordinaria dell'intera struttura in gestione e del locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con annesso portico e locali di servizio. Detti locali, alla scadenza della concessione, dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni di cui alla consegna, debitamente tinteggiati e liberati da eventuali beni non di proprietà dell'Unione.

Deve inoltre provvedere al corretto utilizzo degli irrigatori, alla manutenzione ordinaria degli stessi, al loro svuotamento nel periodo invernale.

ART. 2

Il gestore per lo svolgimento del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia.

Dovrà essere cura del gestore provvedere alle necessarie istanze di autorizzazione, denunce, ecc..

ART. 3

Sono a carico del gestore:

- a) le spese di manutenzione ordinaria per il locale destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con annesso portico e locali di servizio e dell'intera struttura in gestione. Per manutenzione ordinaria si intende la riparazione degli impianti idricosanitari, delle serrature, delle chiavi, dei cardini, degli infissi, delle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, la tinteggiatura dei muri e dei soffitti e la piccola manutenzione dei giochi. In caso di inadempienza del gestore, vi provvederà l'Unione prelevando la spesa dal deposito cauzionale;
- b) i consumi di energia elettrica e gas del complesso affidato in gestione e del locale bar misurati dagli appositi contatori;
- c) i consumi di acqua potabile nella misura del 100% (compreso depurazione e acque reflue).

L'Unione ha stipulato per gli immobili in questione polizza assicurativa globale incendio e furto.

Il gestore ha stipulato polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile, nonché polizza assicurativa per furto e incendio dei beni non di proprietà dell'Amministrazione, con:

Società ..., Agenzia di ..., polizza n

ART. 4

Al gestore spetterà il 100% dell'introito derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso delle attrezzature sportive date in gestione così come stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Sarà compito del gestore provvedere alla riscossione di dette tariffe tramite bollettari a madre e figlia vidimati dall'Amministrazione.

I giocatori prima di entrare in campo dovranno essere muniti della ricevuta di pagamento che dovrà essere esibita su richiesta del personale comunale il quale ha libero accesso al campo per i controlli.

Il gestore è tenuto a consegnare all'Unione i bollettari esauriti.

ART. 5

Il gestore può accedere agli impianti sportivi con la propria autovettura solo per le operazioni di carico e scarico.

ART. 6

L'impianto sportivo dovrà osservare i seguenti orari di apertura al pubblico:

- ♦ PERIODO A (dal 15.06 al 14.09): dalle ore 9,00 alle ore 24,00;
- ♦ PERIODO B (dal 20.05 al 14.06): apertura minima dalle 14,00 alle 20,00;
- ♦ PERIODO C (dal 15.09 al 19.05): durante l'effettuazione delle partite di calcio.

E' in facoltà dell'Amministrazione e/o del gestore richiedere l'apertura dell'impianto, anche nel restante periodo dell'anno concordando gli orari anche per l'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande.

ART. 7

L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per attività e manifestazioni sportive di interesse collettivo o scolastico con preavviso di almeno sette giorni, senza alcun onere.

ART. 8

L'utilizzo degli spogliatoi connessi al campo sportivo principale da parte del gestore è consentito liberamente nel periodo dal 01/06 al 30/08; durante il periodo di svolgimento del campionato, un eventuale utilizzo nonché il relativo rimborso dovrà essere concordato con il soggetto gestore dei campi da calcio.

L'eventuale utilizzo ne comporta la relativa pulizia e cura.

ART. 9

La presente convenzione decorre dal 01/02/2016 ed ha una durata di anni cinque, con scadenza il giorno 31/01/2021.

Potrà essere rinnovata una sola volta, per lo stesso periodo, pertanto fino al 31/01/2026, con espressa deliberazione della Giunta dell'Unione che tenga conto della cura e diligenza con la quale il gestore ha svolto i compiti a lui assegnati e previa stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 10

I locali vengono affidati al gestore in buono stato previo inventario dei beni mobili e immobili consegnati, sottoscritto dalle parti.

Contestualmente alla consegna dei locali si effettuerà la lettura dei contatori di energia elettrica, gas ed acqua potabile.

ART. 11

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il gestore dovrà prestare una cauzione di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Tale cauzione potrà essere costituita in numerario presso la Tesoreria dell'Unione Novarese 2000 – Banca Popolare di Milano - Agenzia di Caltignaga - oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

L'Unione avrà la possibilità di utilizzare la cauzione per l'esecuzione dei lavori non eseguiti dal gestore, previa diffida con fissazione di un termine di gg.15. In tale caso la cauzione dovrà essere ricostituita entro e non oltre gg. 10 dalla richiesta dell'Unione.

La presente convenzione sarà risolta automaticamente all'emissione della terza diffida.

ART. 12

E' vietato il subaffitto degli impianti.

ART. 13

Tutte le spese del presente contratto nonché quelle di bollo, registro e spese di quietanza sono a carico esclusivo del gestore.